

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto e alla natura sociale della Compagnia sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza assicurativa che offre una protezione al verificarsi di eventi di particolare rilievo conseguenti ad un infortunio occorso nell'ambito della vita professionale e privata. È operante anche la copertura Assistenza.



Che cosa è assicurato?

Con la copertura "Infortuni", in caso di infortunio occorso all'Assicurato, a scelta del Cliente possono essere richiamate in operatività le seguenti garanzie:

- ✓ corresponsione di un capitale in caso di morte;
- ✓ corresponsione di un capitale in caso di invalidità permanente;
- ✓ corresponsione di una indennità giornaliera in caso di ricovero o gessatura e per convalescenza; (l'indennità sarà corrisposta per un periodo massimo di 365 giorni, in caso di ricovero; per un periodo pari al triplo dei giorni di ricovero, con un massimo di 60 giorni, per convalescenza; per un periodo massimo di 40 giorni, in caso di gessatura; per un periodo massimo di 30 giorni, in caso di frattura ossea non ingessata);
- ✓ rimborso delle spese mediche, quali ad esempio quelle per il trasporto all'istituto di cura, le rette di degenza, gli onorari medici, la sala operatoria, i materiali di intervento, ecc.

Sono compresi in garanzia anche:

- ✓ l'asfissia non di origine morbosa;
- ✓ gli avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- ✓ l'annegamento, l'assideramento o il congelamento;
- ✓ i colpi di sole o di calore;
- ✓ le lesioni determinate da sforzi, con esclusione degli infarti, delle ernie addominali non traumatiche e delle rotture sottocutanee dei tendini;
- ✓ gli infortuni subiti in stato di malessere o di incoscienza;
- ✓ gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- ✓ gli infortuni derivanti da tumulti popolari o da atti di terrorismo, a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva;
- ✓ le alterazioni patologiche conseguenti a morsi di animali e punture di insetti e di vegetali, escluse la malaria e le malattie tropicali.

Per la copertura "Assistenza" HDI si avvale della Struttura Organizzativa di Europ Assistance.

Il contratto prevede, in caso di infortunio o malattia improvvisa occorsi all'Assicurato, le seguenti prestazioni:

- ✓ consulenza medica telefonica;
- ✓ invio di un medico generico a domicilio in Italia;
- ✓ invio di un infermiere o di un fisioterapista a domicilio;
- ✓ consegna a domicilio (escluso il costo degli articoli) di medicinali e articoli sanitari urgenti; generi alimentari di prima necessità;
- ✓ segnalazione di una collaboratrice familiare;
- ✓ trasporto in autoambulanza successivamente al ricovero di primo soccorso;
- ✓ trasferimento in un centro ospedaliero attrezzato, nel caso che l'Assicurato non possa essere curato nell'ambito dell'organizzazione ospedaliera della regione di residenza;
- ✓ rientro dal centro ospedaliero attrezzato;
- ✓ rientro sanitario;
- ✓ rientro con un familiare;
- ✓ anticipo spese mediche;
- ✓ viaggio di un familiare;
- ✓ accompagnamento di minori;
- ✓ autista a disposizione;
- ✓ prolungamento del soggiorno;
- ✓ rientro salma.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Che cosa non è assicurato?

Sezione Infortuni

Sono "persone non assicurabili" le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, AIDS e sieropositività HIV. Il manifestarsi nell'Assicurato di una di tali affezioni nel corso del contratto costituisce un aggravamento del rischio.

Si riportano di seguito alcune delle esclusioni di polizza.

Per gli "Infortuni" l'assicurazione non comprende i danni:

- ✗ dalla guida di qualsiasi veicolo o natante a motore se l'Assicurato è privo della prescritta abilitazione, salvo il caso di guida con patente scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- ✗ da abuso di alcolici e psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o allucinogeni;
- ✗ da atti dolosi compiuti o tentati all'Assicurato, o atti contro la sua persona da lui volontariamente compiuti o consentiti;
- ✗ derivanti dall'esercizio della caccia;
- ✗ dalla partecipazione, in qualità di appartenente alle Forze Armate od a Corpi di Polizia, ad azioni di repressione, con o senza conflitti a fuoco: della criminalità; di tumulti popolari; di atti di guerriglia o di violenza urbana; atti di terrorismo; di manifestazioni di piazza;
- ✗ causati dalla partecipazione ad esercitazioni tattiche e militari, con o senza utilizzo di armi da fuoco.

Per l'"Assistenza" tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri provocati o dipendenti da:

- ✗ guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale o fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- ✗ scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- ✗ dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o tentato suicidio;
- ✗ infortuni derivanti da atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Ci sono limiti di copertura?

Sono presenti limiti di copertura derivanti dal cambiamento dell'attività professionale assicurata da cui possa derivare un aggravamento del rischio.

Sono assicurabili le persone che, alla sottoscrizione della polizza, abbiano età inferiore a 74 anni.

Sono presenti "Criteri di indennizzabilità" in cui si specifica che al momento del sinistro l'Assicurato debba trovarsi fisicamente integro e sano; diversamente HDI indennizzerà le conseguenze dell'infortunio come se l'infortunio avesse colpito una persona integra e sana.

Per la sezione "Assistenza":

- ! tutte le prestazioni sono fornite ad ogni Assicurato con dei limiti massimi di importo determinati per ciascuna prestazione o per limiti massimi in termini di giorni.
- ! ciascuna prestazione è fornita per un massimo di tre volte per tipo, per ogni anno di validità della polizza.

Per ulteriori informazioni si rimanda al DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione è valida nel mondo intero.

Qualora l'Assicurato trasferisca la residenza all'estero, la garanzia cessa automaticamente alla prima scadenza annuale del contratto successiva alla data di trasferimento.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrive il contratto il Contraente ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare, così come previsto dagli artt. 1892, 1893, 1894 e 1919 del Codice Civile e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato, così come previsto dall'art. 1898 del Codice Civile.

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la cessazione della polizza.

Queste dichiarazioni hanno "valore essenziale" e costituiscono il presupposto per la validità ed efficacia del contratto.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. La rata successiva di premio viene corrisposta ad ogni scadenza annuale.

Il premio può essere pagato tramite:

- ordini di bonifico o disposizione di addebito su conto corrente acceso presso un istituto bancario del Gruppo Sella in favore della Compagnia, oppure all'intermediario, espressamente in tale qualità, riportando nelle causali nome e cognome del soggetto che effettua il pagamento;
- transazione di acquisto in favore della Compagnia, oppure dell'Intermediario, espressamente in tale qualità, con carta di credito emessa dal Gruppo Sella, senza oneri a carico del Contraente.

Il premio è comprensivo di imposte secondo le aliquote in vigore alla data di pagamento.

In caso di contratti stipulati a distanza le modalità di pagamento del premio possono essere soggette ad alcune limitazioni.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

La polizza è stipulata con "tacito rinnovo" e si rinnova automaticamente alla scadenza per un ulteriore anno.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze, ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile. Decorso 6 mesi dal mancato pagamento del premio o della rata, il contratto sarà risolto di diritto.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale

Il Cliente può richiedere l'annullamento del contratto alla scadenza di ogni annualità assicurativa dandone avviso con lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza.

In caso di ripensamento (per Polizze concluse a distanza)

Il Contraente ha facoltà di esercitare il diritto di recesso nei 14 giorni successivi alla data di conclusione della Polizza oppure, se successiva, dalla data di ricezione delle condizioni di assicurazione e delle informazioni precontrattuali. Il diritto di recesso non può essere esercitato se, entro tale periodo, si è verificato un sinistro per le polizze obbligatorie o è stata richiesta la liquidazione del sinistro negli altri casi.

Diritto di Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'assicurazione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In tal caso HDI – entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso - rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.